

5-FWT/14



MINISTERO DEL BUDGETO E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero delle Attività Culturali e del Turismo

Arrivo 19 MAG. 2014

Prot. n. 11499

CORTE DEI CONTI



0017583-16/06/2014-SCCLA-Y31PREV-A

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

- 6 AGO 2014

Culturali e del Turismo

Reg. 3260
Cons. Maria Elena RASO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in particolare gli articoli 29 e 182;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l’altro, “Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2000, n. 248, recante: “Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”;



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160, recante: *“Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160, recante: *“Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

VISTO il decreto ministeriale 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2011, n. 139, recante: *“Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali”*;

VISTO il decreto del Segretario generale in data 5 febbraio 2013, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro denominato *“Qualifiche professionali in materia di restauro”* incaricato di curare gli adempimenti propedeutici, sia amministrativi che tecnici, necessari ad avviare l'apposita procedura di selezione pubblica finalizzata alla valutazione dei titoli e delle attività e alla attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato B del Codice nonché di definire le linee guida per l'espletamento della stessa procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 182 del Codice;

VISTO il documento recante *“Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali”*, elaborato dal gruppo di lavoro sopra richiamato anche tenuto conto delle osservazioni formulate dalle principali associazioni rappresentative dei restauratori nel corso degli incontri avuti nei giorni dal 3 al 6 giugno 2013 e dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative nel corso dell'incontro avuto dal gruppo di lavoro stesso il 14 gennaio 2014, in merito alle linee guida;

RILEVATA la necessità di approvare, in attuazione del citato articolo 182, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica;



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

D E C R E T A:

Art. 1

(Approvazione delle linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 182, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è approvato l'Allegato A al presente decreto, recante le Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, **13 MAG. 2014**

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELLO SPENDIO
U.C.B. c/o Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Visto n. 936 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 9 GIU 2014
DIRETTORE



Linee guida

applicative dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 e ss.mm.ii., concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

*

Indice

1. Premessa
2. L'evoluzione della disciplina
3. Tempi e modalità di conseguimento delle qualifiche professionali
4. Procedure per la presentazione e la valutazione delle domande
5. Le modalità di valutazione dei requisiti
 - 5.1. Il possesso di un titolo di studio
 - 5.2. L'inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni
 - 5.3. Lo svolgimento di un'attività di restauro
 - 5.3.1. Dimostrazione dell'attività svolta: dichiarazione dell'interessato e valutazione da parte della Pubblica Amministrazione
 - 5.3.2. Riscontro delle dichiarazioni con la documentazione ufficiale e ricorso a presunzioni logiche
 - 5.3.3. Ipotesi (straordinaria) della mancanza di documentazione ufficiale
 - 5.3.4. Rilevanza delle attestazioni già rilasciate e utilizzabilità della documentazione già trasmessa
 - 5.3.5. Metodologia per la valutazione del requisito
 - 5.3.6. Valutazione delle esperienze formative all'estero

**

1. Premessa

Le presenti Linee guida sono state elaborate sulla base della novellazione, ad opera dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 7 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, dell'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (il cui comma 1-ter, ne prevede oggi espressamente l'elaborazione, seppur riferendole soltanto ad alcuni degli adempimenti previsti dall'articolo 182), e sostituiscono quelle a suo tempo elaborate con riferimento al testo previgente della disposizione (cfr. Circolari del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali nn. 35, 36 e 39 del 2009).

Sono indirizzate agli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (nonché delle Regioni e delle Province autonome) che esercitano funzioni di tutela dei beni culturali, ai fini del corretto espletamento degli adempimenti ad essi demandati dall'articolo 182, ma costituiscono anche un riferimento per gli operatori interessati al conseguimento delle qualifiche professionali.

Ai fini dell'adozione delle Linee guida (in forte ritardo rispetto al termine ordinatorio previsto dalla normativa, avendosi dovuto attendere, come analiticamente esposto in prosieguo, l'introduzione di alcune necessarie integrazioni al dettato dell'articolo 182), come richiesto dal citato comma 1-ter, sono state *“sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative”*.



2. L'evoluzione della disciplina

Per comprendere il senso della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in poi: Codice) e orientare in senso corretto la relativa interpretazione, è necessario ricordare che un intervento conservativo condotto dal restauratore di beni culturali¹ senza la necessaria capacità professionale può determinare il deterioramento o la perdita irreversibili dei valori culturali che le cose di interesse storico-artistico sono in grado di esprimere e che ne giustificano la qualificazione come "beni culturali".

In questa prospettiva, deve altresì considerarsi che, con l'attuazione dell'art. 29, commi 7, 8, 9 e 9-bis, del Codice, la qualifica di restauratore si consegue ormai (fatta eccezione, appunto, per la fase transitoria) soltanto in esito a corsi di laurea magistrale, a corsi accademici di secondo livello, a corsi organizzati dalle Scuole di alta formazione degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in poi: Ministero), oppure da altri soggetti pubblici o privati all'uopo accreditati, che rilasciano diplomi di valore equipollente alla laurea magistrale. Anche i diplomati o laureati di detti corsi verranno inseriti nell'elenco, suddiviso per settori di competenza, tenuto dal Ministero e destinato ad accogliere i soggetti che conseguono le qualifiche, mediante provvedimenti ministeriali, in applicazione della disciplina transitoria (comma 1-bis).

Parimenti, superata la fase transitoria, il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore avviene in esito alla formazione disciplinata dalla normativa regionale, sulla base dei criteri definiti in attuazione dell'articolo 29, comma 10. Anche per i collaboratori restauratori è prevista l'attribuzione della qualifica mediante provvedimenti ministeriali e la predisposizione di un elenco presso il Ministero (articolo 182, comma 1-octies).

Per comprendere la portata dell'iniziativa messa in campo con l'art.182 è utile ripercorrere brevemente gli eventi che, negli anni, hanno maggiormente inciso sull'assetto in cui si trova oggi questo settore.

Gli operatori del restauro italiani sono riconosciuti nel mondo come professionisti dotati di una ottima formazione, fatto che ancora non ha trovato riscontro in un assetto giuridico che garantisca la reale definizione della loro professione e conseguentemente della loro situazione lavorativa.

Un primo tentativo di costituire un Albo dei restauratori si deve a Alberto Ronchey, Ministro dei Beni Culturali dal 1992 al 1994; tentativo fallito per l'ostilità di molte altre figure professionali operanti nell'allora MiBAC e ancora sprovviste di un albo professionale.

Alla metà degli anni Novanta del secolo scorso la normativa sugli appalti pubblici in linea con le direttive comunitarie, ha incluso anche gli interventi di restauro e di conseguenza ha richiesto un'individuazione di quali fossero gli operatori attraverso un processo di qualificazione affidato alle SOA.

L'esigenza di garantire il corretto funzionamento delle procedure di qualificazione delle imprese di restauro che operavano nel settore degli appalti pubblici, con una verifica delle capacità sulla base di requisiti valutabili in modo oggettivo, veniva attuata dal MiBAC con due Decreti Ministeriali

¹ Come più ampiamente precisato in prosieguo, il restauratore di beni culturali, in forza dell'art. 29, commi 6 e 7, del Codice e del regolamento attuativo di cui al d.m. MiBAC/Università 26 maggio 2009, n. 86, è l'unico soggetto abilitato, per quanto concerne i beni culturali mobili e le superfici decorate dei beni architettonici, ad eseguire interventi di manutenzione e restauro (ivi comprese le direttive agli eventuali collaboratori restauratori e la vigilanza sul corretto svolgimento della loro attività) e ad elaborare la scheda tecnica di cui all'articolo 202, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, Dlgs 163/2006, che descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni; inoltre il restauratore di beni culturali può espletare anche attività di progettazione, direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico (art. 202, comma 3) partecipare come direttore operativo all'ufficio del direttore dei lavori (art. 202, comma 5).



n.294 del 2000 adottato in attuazione dell'art. 8, comma 11-sexies della l. 109/1994 poi modificato dal d.m. 420 del 2001. Venivano così definite le categorie di "restauratore di beni culturali" e di "collaboratore restauratore di beni culturali", con indicazione dei requisiti necessari per il conseguimento di dette qualifiche.

Tale norma ha avuto una non semplice applicazione, non di rado è stata disattesa creando ulteriore confusione e questo a fronte di un incremento del numero degli operatori dovuto, in particolare, ad un sempre maggiore interesse del settore verso le superfici dell'architettura appartenenti sia all'architettura antica che moderna. Interesse che si colloca alla metà degli anni '80 quando il grave stato di degrado delle superfici dei grandi monumenti romani dell'archeologia classica, per effetto dell'inquinamento, portò alla promulgazione di una apposita legge per la salvaguardia delle massime testimonianze dell'archeologia romana, nota come Legge Biasini dal nome del Ministro allora in carica. E' questo il momento in cui a fronteggiare i danni gravissimi delle superfici marmoree vengono chiamati in gran numero i restauratori che cominciano a trasferire procedure di laboratorio alla dimensione dei grandi cantieri sostituendosi agli operai e alle imprese che fino ad allora erano intervenute sui monumenti architettonici. E' Giovanni Urbani, Direttore dell'ICR, a cogliere la criticità insita nell'affidamento di questi lavori affermando: "grava il pregiudizio che si tratti d'un mestiere assimilabile a quello dell'edilizia tradizionale, nel quale possono essere "riciclati" muratori, scalpellini e simili se non addirittura dei principianti".

La presenza sui cantieri di restauro delle superfici lapidee di restauratori specializzati, ha permesso di affrontare complesse problematiche conservative nel rispetto dei valori storici e materici dei monumenti.

A fronte di tanti lavori eseguiti si registra negli anni il permanere di tanta incertezza sulle figure professionali chiamate ad operare nel campo del restauro e questo stato di cose si protrae fino all'entrata in campo del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) che stabilisce in modo univoco che gli interventi di manutenzione e restauro su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali (comma 6 dell'art. 29 del Codice).

E' ancora il Codice ad individuare chi può essere definito restauratore di beni culturali. Le modalità di conseguimento della qualifica di restauratore sono definite dall'art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dove si prevedeva che la qualifica di restauratore venisse attribuita con provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), che verificava il superamento dell'esame di idoneità o il possesso dei requisiti

Anche l'avvento del Codice non ha consentito di porre mano ad un pronto riassetto del settore mancando ancora i decreti attuativi con cui si doveva regolamentare la professione del restauratore di beni culturali sia come profilo che come iter formativo. L'art.182 è rimasto inapplicato e si è continuato ad operare in una situazione caotica segnata dall'avvento delle SOA e dal parziale rispetto del d.m. 420.

Quando finalmente nel luglio del 2009 sono divenuti attuativi i d.m. 86 e 87 sulla regolamentazione della professione e sull'iter formativo, il MiBAC attua una procedura, relativa all'applicazione di quanto disposto dal Codice con l'articolo 182 per l'acquisizione in via transitoria della qualifica di restauratore di beni culturali. Nel 2012 la procedura viene interrotta per alcune criticità insite nel testo e per le vivaci proteste sollevate da parte delle maggiori associazioni di categoria fino ad arrivare ad una sospensione della procedura in sede parlamentare.

Sono emerse da allora con evidenza le difficoltà insite in una norma transitoria che prevede di regolamentare un settore così complesso mantenendo ben saldi i principi necessari a garantire una selezione degli operatori del restauro basata su una adeguata formazione e/o su una comprovata esperienza condotta nell'attività di restauro.



In contemporanea viene raggiunta la definizione della nuova attività di formazione nel campo del restauro. Le Scuole di Alta Formazione degli Istituti, così definite dal Decreto Legislativo n.368 del 1998, interrotte da quattro anni tornano a funzionare rafforzate dall'emanazione delle nuove normative che hanno portato anche all'equiparazione dei diplomi rilasciati al diploma di laurea specialistico o magistrale (d.lgs.156/2006, art.29, comma 9)

Il riconoscimento del valore legale del titolo di studio e la definizione dell'iter formativo sanciti dai decreti emanati di concerto dai due Ministeri (MiUR e MiBACT) vengono a definire un quadro organizzativo didattico inderogabile che indica i criteri e i requisiti necessari (durata, programmi, reclutamento dei docenti, selezione degli allievi, attrezzature di laboratorio e materiali didattici ecc.), affidando ad una commissione emanata di concerto tra gli stessi Ministeri un controllo della idoneità delle strutture che si candidano all'insegnamento.

In base al d.m. n. 87/2009, le Scuole di Alta Formazione del Ministero, molte Università ed Accademie di Belle Arti, nonché alcuni Istituti regionali o privati, hanno intrapreso la riorganizzazione dei corsi, ottenendo, da parte della Commissione Tecnica all'uopo prevista dall'articolo 5 del predetto regolamento, a seconda dei casi i pareri relativi alla conformità degli ordinamenti e dei requisiti per le istituzioni già riconosciute o il parere positivo necessario ad ottenere il vero e proprio accreditamento secondo quanto disposto dalla normativa all'art.5, comma 5 del d.m. 87/2009, per poter istituire ed attivare i corsi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, a ciclo unico (quinquennale)².

Nel percorso di riordino del quadro normativo, dopo aver disciplinato la formazione dei futuri restauratori, si è cercato di dare ordine alla situazione pregressa esistente sul mercato del lavoro, mediante la revisione dell'articolo 182, definito con la legge n. 7/2013, che prevede, sulla base di nuovi requisiti, una nuova procedura di selezione pubblica, da concludersi entro il 30 giugno del 2015.

Per conseguire le finalità previste dalla legge, con decreto del Segretario Generale in data 5 febbraio 2013, è stato costituito il gruppo di lavoro "Qualifiche professionali in materia di restauro", al fine precipuo di elaborare le linee guida (previste dall'articolo 182, comma 1-ter) necessarie ad avviare l'apposita procedura di selezione pubblica finalizzata alla valutazione dei titoli, delle attività e alla attribuzione dei punteggi, e di monitorare l'attuazione delle diverse procedure attuative dell'articolo 182.

Un'ultima modifica, che recepisce anche prime indicazioni fornite dal gruppo di lavoro, è intervenuta ad opera del d.l. n. 91/2013, convertito in legge n. 112/2013, per quanto concerne l'articolazione delle qualifiche professionali nei distinti settori di competenza.

La disciplina transitoria vigente è dunque il risultato della reiterata modifica del testo originario dell'art. 182 (d.lgs. n. 42/2004), ad opera delle complessive novellazioni del Codice (d.lgs. n. 156/2006 e d.lgs. n. 62/2008) e degli interventi puntuali (d.l. n. 300/2006, convertito in legge n. 17/2007, d.l. n. 194/2010, convertito in legge n. 25/2010, legge n. 7/2013, d.l. n. 91/2013, convertito in legge n. 112/2013) che si sono succeduti, ispirati da visioni dell'assetto da dare al settore non sempre del tutto coincidenti.

Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 182 è complessa e può dare adito a difficoltà o incertezze interpretative.

Nei paragrafi seguenti si cercherà di facilitarne una corretta applicazione.

² Un "Elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei Corsi di Formazione dei Restauratori", nelle more della formalizzazione dei conseguenti decreti interministeriali, è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero il 28 marzo 2013.



3. Tempi e modalità di conseguimento delle qualifiche professionali

L'articolo 182 del Codice comprende l'intera disciplina transitoria del conseguimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Si tratta di una disciplina che tiene conto delle capacità ed esperienze acquisite dagli operatori interessati nel periodo precedente la piena attuazione dell'art. 29, commi 7, 8, 9 e 9-bis, del Codice; con la conseguenza che, a regime, vale a dire una volta conclusa la fase transitoria, per il conseguimento delle qualifiche occorrerà far riferimento esclusivamente all'articolo 29 ed alle disposizioni regolamentari attuative.

Le modalità previste per acquisire "in via transitoria" le indicate qualifiche sono due: selezione pubblica e prova di idoneità.

La disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è contenuta nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies ed 1-novies, mentre quella per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è contenuta nei commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies, dell'articolo 182.

In particolare, la qualifica di restauratore di beni culturali può essere acquisita:

a) in esito ad apposita selezione pubblica (commi 1-bis ed 1-ter); si tratta della modalità aperta a tutti gli interessati che possano vantare i titoli previsti dalle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato B al Codice, nella misura ivi stabilita;

b) previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività, da parte di coloro che abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies (comma 1-quinquies, primo periodo); si tratta della modalità che consente di conseguire la qualifica superiore a coloro i quali abbiano previamente conseguito, in esito ad apposita selezione, quella inferiore;

c) attraverso il superamento di una "distinta" prova di idoneità, anch'essa con valore di esame di Stato abilitante, che si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello (Università o Accademie di belle arti), a cui possono accedere coloro che "entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter (...) abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni." (comma 1-quinquies, secondo e terzo periodo); si tratta della modalità riservata a coloro i quali abbiano conseguito, secondo gli ordinamenti esistenti prima della piena attuazione dell'articolo 29, commi 8, 9 e 9-bis, un titolo, universitario o accademico, in qualche misura attinente alla formazione specifica che deve ormai possedere il restauratore.

La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali può essere acquisita:

a) in esito ad apposita selezione pubblica, da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-sexies;

b) previo superamento di una prova di idoneità, da coloro che abbiano conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 (comma 1-septies). Questa previsione potrebbe essere non applicata qualora il bando fosse emanato il 30 giugno 2014 in coincidenza con la data fissata per l'acquisizione degli ulteriori requisiti.

Dalle disposizioni dell'articolo 182, nel testo vigente, si evince che:

- le (presenti) linee guida, definite con decreto ministeriale, sono contemplate espressamente nel comma 1-ter, e quindi formalmente riferite all'espletamento della selezione pubblica finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore; peraltro, quanto in esse precisato vale, per evidenti



esigenze di buon andamento legato all'uniformità delle valutazioni, quale indirizzo interpretativo con riferimento all'insieme dei procedimenti da porre in essere in attuazione dell'articolo 182;

- la qualifica di restauratore di beni culturali si acquisisce con riferimento al settore o ai settori specifici richiesti tra quelli indicati nella Sezione II dell'allegato B (comma 1). Pertanto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1-bis, l'interessato dovrà indicare nella domanda il settore o i settori specifici in cui ritiene di aver maturato una adeguata competenza professionale, tenuto conto che, ai sensi del comma 1-novies, i titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti; le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'Allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento; l'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. Ne consegue che, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 182 (e dunque con il raggiungimento del punteggio minimo - di 300 punti - previsto dal comma 1-ter), al partecipante alla selezione ritenuto idoneo sarà riconosciuta la qualifica di restauratore di beni culturali la cui efficacia sarà comunque subordinata all'inserimento nei settori specifici di cui all'allegato B. Nell'elenco saranno altresì inseriti, i nominativi di coloro i quali risulteranno abilitati alla professione di restauratore ai sensi del d.m. 26 maggio 2009, n. 87 (trattasi degli allievi dei corsi a ciclo unico che, avendo superato l'esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore, hanno conseguito la laurea magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello, ovvero altro diploma equiparato alla predetta laurea magistrale, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del d.m. 87/2009. In tal caso, ai fini dell'inserimento nell'elenco, si terrà conto dei Percorsi Formativi Professionalizzanti previsti dall'Allegato B del d.m. 87/2009, per cui sarà possibile chiedere l'iscrizione in più settori.

A seguito dell'attivazione dell'elenco di cui all'articolo 182, comma 1-bis, e in attuazione dell'articolo 29, comma 6, del d. lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici saranno eseguiti, in via esclusiva, dai restauratori di beni culturali inseriti in detto elenco, i quali potranno operare, ciascuno, nell'ambito del settore (o dei settori) di propria competenza.

- la data del 30 giugno 2015 costituisce il termine entro cui (secondo il comma 1-bis) dovrà concludersi la selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore; manca nella disposizione l'indicazione di una scadenza per le altre modalità di conseguimento delle qualifiche; va sottolineato che la data ultima di maturazione di alcuni requisiti è il 31 dicembre 2014, e pertanto l'espletamento e la conclusione delle procedure sono condizionati da detto termine;

- la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nella attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nella Sezione I dell'allegato B (comma 1-ter); le modalità di svolgimento delle prove di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali con valore di esame di Stato abilitante (sia quella riservata a coloro che abbiano previamente acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi del comma 1-sexies, sia la "distinta" prova di idoneità che si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi universitari o accademici di secondo livello, ai sensi del comma 1-quinquies) vengono definite con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata;

- le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali vengono definite con un ulteriore decreto del Ministro



dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata (comma 1-*septies*).

Va sottolineato che le modifiche normative hanno via via ampliato i requisiti utili ed i termini per la loro maturazione ai fini del conseguimento delle qualifiche.

In particolare, ai sensi del comma 1-*ter*, la selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore dovrà considerare anche:

- i titoli di studio conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012;
- l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della legge n. 7/2013 e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

Inoltre, il comma 1-*septies* ha previsto una prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore da parte di coloro i quali abbiano conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. C'è poi da tener conto della consequenzialità esistente tra le procedure di individuazione dei collaboratori restauratori e la valutazione del possesso della relativa qualifica ai fini del conseguimento di quella di restauratore.

Alla luce di dette modifiche, le procedure si articoleranno in distinte fasi, al termine delle quali verranno formalizzati i provvedimenti (commi 1-*bis* e 1-*octies*) di inserimento degli interessati nei rispettivi settori dell'elenco.

Di seguito si indicano dette fasi. La sequenza cronologica si desume, in alcuni casi, dal nesso di presupposizione esistente tra diverse fasi e dai termini previsti dalla legge, oltre che da esigenze di ottimizzazione dell'attività amministrativa.

1. Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, cui possono partecipare coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1-*sexies*; l'espletamento di tale procedura, in via telematica, consentirà anche di individuare i soggetti ai quali è riservata la prova d'idoneità per conseguire la qualifica di restauratore, di cui al comma 1-*quinquies*.

2. Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore. Per coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-*ter*; la procedura, in via telematica, verrà da subito aperta alla partecipazione sia di coloro i quali siano già in possesso dei requisiti richiesti, sia di coloro i qualientino di conseguirli entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014 (comma 1-*bis*); dopo il 31 dicembre 2014, verrà stabilito il termine ultimo entro il quale potranno partecipare alla selezione coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio o concluso l'attività di restauro entro la data del 31 dicembre 2014; la selezione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015 (comma 1-*bis*).

3. Dopo il 30 giugno 2014, prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, destinata a coloro i quali abbiano conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 (comma 1-*septies*); prima dell'avvio della prova, dovrà essere emanato il decreto ministeriale concernente le modalità di svolgimento della prova stessa (comma 1-*septies*).

4. Prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore da parte di coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* (comma 1-*quinquies*).

5. Separatamente dalle precedenti procedure, verrà effettuata anche la ("distinta") prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, entro i termini di cui al comma 1-*ter*, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello e la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello, corrispondenti ai titoli indicati nella Tabella 1 della Sezione I



dell'Allegato B, (comma 1-*quinqüies*); le modalità di svolgimento anche di questa prova verranno definite con il suddetto decreto ministeriale di cui al comma 1-*quinqüies*.

L'espletamento delle diverse fasi previste dalla legge avverrà *una tantum* e non potrà essere ripetuto in futuro, stante la stessa natura transitoria della disciplina in esame, volta alla stabilizzazione di situazioni di fatto pregresse o quanto meno *in fieri*.

4. Procedure per la presentazione e la valutazione delle domande

Le selezioni pubbliche e le prove di idoneità verranno indette mediante bandi, pubblicati sul sito istituzionale Internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai bandi saranno allegati i moduli delle domande di partecipazione che i candidati dovranno compilare e trasmettere in via telematica, allegando l'eventuale documentazione utile alla valutazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ogni interessato, seguendo attentamente le indicazioni che verranno fornite con i bandi:

- dovrà accreditarsi telematicamente presso il sito istituzionale del Ministero (www.beniculturali.it) e riceverà un codice di identificazione per accedere al sistema telematico;
- dovrà compilare i moduli di domanda nelle parti di interesse, e allegare in formato elettronico (file .pdf) la documentazione, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, che intende sottoporre a valutazione, ed inviare il tutto al sito istituzionale.

Poiché la documentazione concernente i corsi di formazione sostenuti e l'attività di restauro svolta risulta per molti aspiranti in larga parte già trasmessa in occasione della precedente procedura di selezione pubblica, avviata nel settembre 2009 e sospesa nel novembre 2010, il Ministero sta studiando la possibilità di consentire il "recupero" di detta documentazione (oggi custodita in apposito data-base presso il Ministero), mediante un richiamo ad essa effettuato nelle nuove domande di partecipazione; in tale ipotesi, sarà il Ministero a collegare la documentazione alle nuove domande, senza ulteriori oneri per gli interessati, i quali resteranno comunque abilitati a trasmettere nuovamente ogni documento ritenuto utile.

Le domande incomplete dei dati indicati come necessari nel modulo verranno considerate inammissibili ed archiviate.

In definitiva, secondo quanto indicato nei moduli di domanda, l'interessato è tenuto ad indicare gli atti e le informazioni di cui dispone (allegandoli) e quelli di cui non ha la disponibilità, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Spetterà poi al Ministero valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 182; ciò, eventualmente (e fermo restando l'onere degli interessati di fornire le informazioni ed allegare la documentazione indicate come necessarie nel modulo di domanda, a pena di inammissibilità della stessa), svolgendo, se del caso, approfondimenti istruttori nei confronti degli enti organizzatori dei corsi di formazione (Università, Accademie, Istituti centrali del Ministero, Regioni, altri enti pubblici o privati), delle Amministrazioni datrici di lavoro, nonché degli organi preposti alla tutela dei beni culturali oggetto dell'attività di restauro, secondo le indicazioni contenute nelle domande.

Dopo la valutazione dei requisiti, nell'ipotesi in cui essi vengano riscontrati sussistenti nella misura richiesta dalla legge, il Ministero convocherà gli interessati per la presentazione dei documenti (già trasmessi in via telematica ai fini dell'attestazione e della valutazione) in originale o in copia conforme e l'identificazione personale. Si procederà quindi a formalizzare l'attribuzione delle qualifiche e l'inserimento nell'elenco, ovvero ad ammettere gli interessati alle prove di idoneità.

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i requisiti minimi vengano ritenuti insussistenti, si invierà all'interessato il preavviso di rigetto della domanda volta al conseguimento della qualifica o



all'ammissione alla prova di idoneità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis, della legge n. 241/1990; l'interessato potrà presentare entro venti giorni le proprie osservazioni e controdeduzioni (resta esclusa la possibilità di presentare nuovi documenti, avendo disatteso l'onere di fornirli tempestivamente); sulla base di esse, e comunque decorso detto termine, verranno adottati i provvedimenti definitivi.

5. Le modalità di valutazione dei requisiti

La valutazione dei requisiti comporta non poche difficoltà applicative, che si esaminano partitamente, con riferimento alle tre diverse categorie di titoli considerati utili dalla normativa (Allegato B, Tabelle 1, 2 e 3).

5.1. Il possesso di un titolo di studio

L'articolo 182 prevede quale requisito (in alcuni casi sufficiente, in altri casi da integrare con altri requisiti), il possesso di un titolo di studio.

I titoli di studio utili sono solo quelli conseguiti entro i termini indicati dal comma 1-ter ed analiticamente indicati nella Tabella 1, con i relativi punteggi. Non sarà possibile prendere in considerazione alcun titolo diverso (ancorché, in altra sede e ad altri effetti, venga considerato "equivalente" o "equipollente" dalla normativa).

La nota in calce alla Tabella 1 stabilisce se ed entro quali limiti i punteggi relativi ai diversi titoli siano cumulabili. Nello specifico, detti punteggi sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro (e comunque entro il punteggio complessivo di 200) nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

L'esistenza del titolo deve essere accertata sulla base della documentazione fornita dall'interessato³.

Altre valutazioni demandate al Ministero riguardano l'equipollenza dei titoli esteri, la presenza di un insegnamento annuale di restauro nei corsi di Restauro delle Accademie, l'avvenuta equiparazione (da parte delle Università) alle lauree delle classi 12/S e LM11 delle lauree in

³ Si ritiene che rientrino nella prima delle categorie di titoli elencate nella Tabella 1, sia i diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro (oggi, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro), dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalle sedi distaccate: Scuola del Mosaico di Ravenna), nonché dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) negli ultimi anni (corsi di durata quadriennale, poi quinquennale, in attuazione dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice, e del d.m. n. 87/2009), sia quelli rilasciati prima della riorganizzazione dei corsi (di durata triennale o, per quelli organizzati dall'I.C.P.L. fino al 1987, biennale). Ciò, alla luce del tenore testuale della Tabella 1, giustificato peraltro dalla circostanza secondo la quale, indipendentemente dalla durata, le Scuole di alta formazione del Ministero, anche prima del riordino di cui all'articolo 9 del d.lgs. 368/1998, hanno rappresentato il modello di eccellenza rispetto al quale la validità degli altri corsi statali o regionali veniva *pro-tempore* considerata dalla normativa e nella prassi. Ne è riprova la previsione dell'articolo 29, comma 8, del Codice, che abilita *ope legis* le suddette Scuole alla formazione dei nuovi restauratori, sottraendole alla necessità di un vero e proprio accreditamento (fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'insegnamento e delle verifiche stabiliti per tutti i corsi dai regolamenti attuativi).



Conservazione dei beni culturali, nonché la riconosciuta equipollenza ai diplomi accademici in Restauro di altri diplomi.

Per consentire dette valutazioni, viene richiesta all'interessato, oltre che la trasmissione di copia del titolo conseguito, l'indicazione (all'interno del modulo di domanda) di elementi informativi riguardo alla qualificazione giuridica del corso, nonché all'oggetto (materia), alla natura (teorica o pratica-laboratoriale) ed alla consistenza quantitativa (periodo di didattica e di studio, numero di ore di lezione) degli insegnamenti impartiti nel corso.

In base a tali elementi, il requisito verrà valutato dal Ministero utile in relazione ad uno o più settori di competenza, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 182, comma 1-*novies*.

5.2. L'inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni

L'articolo 182 prevede inoltre quale requisito l'inquadramento, conseguito entro i termini indicati al comma 1-*ter*, presso una Pubblica Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale. La previsione riguarda gli uffici del Ministero, gli uffici delle Regioni che esercitano le competenze in materia di tutela considerate dall'articolo 5, comma 2, del Codice, quelli degli enti locali o sub-regionali ai quali eventualmente le Regioni abbiano (formalmente) delegato dette competenze.

Sono previste tre tipologie di inquadramento: restauratore, assistente tecnico restauratore e docente delle Accademie di belle arti per le classi ABPR 24-28, con i relativi punteggi. Non sarà possibile prendere in considerazione alcun profilo di inquadramento diverso (ancorché, in altra sede e ad altri effetti, venga considerato "equivalente" o "equipollente" dalla normativa).

La Tabella 2 dell'Allegato B stabilisce a quali condizioni il punteggio relativo all'inquadramento come assistente tecnico restauratore (che, a differenza degli altri, non è sufficiente al conseguimento della qualifica) sia cumulabile a quelli della Tabella 1 (il punteggio previsto di 225 punti è cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione).

L'esistenza della posizione di status è accertata sulla base della documentazione fornita dall'interessato, che dovrà altresì indicare, ai fini dell'inserimento nell'elenco, le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.

In base a tali elementi, il requisito verrà valutato dal Ministero in relazione ad uno o più settori di competenza, secondo i criteri stabiliti dal comma 1-*novies*.

Occorre poi considerare che la Tabella 2 dell'Allegato B prevede l'assegnazione del punteggio di 300 punti in favore sia degli operatori inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, sia di quelli inquadrati come docenti di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24 (restauro per la pittura), ABPR25 (restauro per la scultura), ABPR26 (restauro per la decorazione), ABPR27 (restauro dei materiali cartacei) e ABPR28 (restauro dei supporti audiovisivi), di cui al d.m. 482/2008. E' evidente che l'inquadramento deve essere avvenuto "a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali", per cui la competenza professionale dell'interessato può ritenersi certa in quanto già valutata in sede concorsuale. Gli interessati dovranno comunque risultare essere inquadrati con un rapporto di lavoro subordinato.

5.3. Lo svolgimento di un'attività di restauro



Infine, l'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera a), ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella Tabella 3 dell'Allegato B, considera lo svolgimento di una *“attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici secondo il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al D.M. 26 maggio 2009 n. 86.”*

Il medesimo comma 1-*quater*, alla lettera b), dispone che *“è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica”*

Occorre ricordare che l'articolo 182 del Codice ha cercato di dare una risposta alle questioni applicative, originate o non risolte dal d.m. n. 420/2001 (con cui è stato modificato il d.m. n. 294/2000, attuativo dell'articolo 8, comma 11-*sexies*, della legge Merloni – che, come sopra esposto, rappresenta la prima normativa che dà direttamente rilevanza alla figura del restauratore nell'ordinamento italiano), legate anzitutto alla circostanza che non sempre esiste ed è disponibile una documentazione sui soggetti che in concreto hanno svolto l'intervento conservativo e sui ruoli rispettivamente ricoperti. La logica di fondo del d.m. n. 294/2000, ripresa dal Codice, è quella secondo la quale il dato di fatto consistente nell'essere stati destinatari di un affidamento di lavori di restauro e nell'aver svolto correttamente detti lavori, nel periodo antecedente alla prima disciplina delle figure professionali (il d.m. n. 294/2000, appunto), costituisce esperienza professionale utile al riconoscimento della qualifica.

E' mediante questo approccio che la normativa ha inteso affrontare il problema del passaggio da una fase storica in cui lo svolgimento di un'attività professionale è avvenuto di fatto, al di fuori di una disciplina, ad una fase in cui detto svolgimento avviene (ed avverrà) presupponendo le verifiche e le valutazioni formali proprie di un'attività professionale riconosciuta.

In questa prospettiva, ai punti seguenti si forniscono indicazioni operative ai fini della corretta valutazione del requisito.

Per le attività di restauro relative a beni per i quali le funzioni di tutela spettano allo Stato, il Ministero provvederà direttamente alla valutazione.

Per le attività di restauro relative a beni culturali per i quali le funzioni di tutela sono di competenza di organi non statali (come sopra esposto, regionali o subdelegati dalle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice), e quindi gli organi del Ministero non hanno riscontri documentali nei propri archivi, né memoria storica degli interventi, l'interessato potrà trasmettere al Ministero, oltre alla documentazione, anche eventuali attestazioni sull'attività svolta rilasciate dall'organo non statale competente alla tutela. In questa ipotesi, resta affidata alla responsabilità di ciascuna Regione l'organizzazione di un procedimento finalizzato al rilascio delle attestazioni⁴.

⁴ Occorre sottolineare che il testo previgente dell'articolo 182, comma 1-*ter*, lettera b) – introdotto dal d.lgs. n. 156/2006 - prevedeva che, in ordine allo svolgimento di attività di restauro con *“responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento”* (così la definizione del requisito secondo detta normativa), *“i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta”*; conseguentemente, le precedenti circolari ministeriali avevano organizzato un sistema di valutazione secondo il quale, in ogni caso, l'interessato aveva titolo ad ottenere il rilascio delle attestazioni ed era tenuto a trasmetterle a corredo della domanda presentata nell'ambito della selezione pubblica telematica, e, salvi i necessari controlli ed eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni, dal contenuto dell'attestazione derivava il riconoscimento o meno del relativo requisito, nella misura (durata, settore, caratteristiche dell'attività) che era stata attestata dall'organo di tutela del bene. La nuova formulazione ha eliminato la previsione sull'obbligo di rilasciare le attestazioni, cosicché nel sistema attuale il Ministero compirà le proprie valutazioni anche basandosi su eventuali attestazioni, ma riferendosi comunque al



Per gli organi del Ministero, dopo l'avvio della procedura (data di pubblicazione del "bando" nella G.U.), potrà, ai sensi degli articoli 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e 9, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 184/2006, essere sospeso - mediante differimento - il diritto di accesso (diretto) ai relativi documenti amministrativi detenuti e/o formati dalle Soprintendenze (e dagli altri organi periferici e centrali del Ministero preposti alla tutela). Questa misura potrà rendersi necessaria per evitare la paralisi degli Uffici che si vedrebbero altrimenti destinatari di numerosissime domande di accesso (mediante visione e/o estrazione di copia, proprio di quella documentazione che è in corso di trattazione al fine di pervenire alla valutazione delle dichiarazioni).

Per individuare le attività di restauro utili, la norma fa riferimento al profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'Allegato A del regolamento di cui al d.m. n. 86/2009.

Al riguardo, occorre precisare che detto Allegato comprende tutte le attività che possono precedere ed accompagnare un intervento conservativo; solo alcune di esse, tuttavia, costituiscono le specifiche attività professionali del restauratore di beni culturali, oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del Codice ("*Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali*"), ed è soltanto ad esse che l'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera a), si riferisce e dà rilevanza ai fini della qualificazione professionale: B - Progettazione, e C - Intervento (progettazione ed esecuzione dell'intervento conservativo, di regola fortemente integrate tra loro, nel settore degli interventi su beni culturali mobili o superfici decorate dei beni architettonici); mentre altre attività (A - Esame preliminare; D - Documentazione e divulgazione; E - Ricerca e sperimentazione) assumono un significato complementare ed esulano dallo specifico ambito professionale riservato al restauratore, ben potendo essere svolte da altri soggetti.

5.3.1. Dimostrazione dell'attività svolta: dichiarazione dell'interessato e valutazione da parte della Pubblica Amministrazione

Un primo aspetto da chiarire è che il riferimento della norma allo svolgimento "effettivo" e "diretto" sta ad evidenziare che l'attività ritenuta utile a far presumere l'acquisizione di un'adeguata capacità professionale (così da integrare o sostituire un insegnamento istituzionale specifico, insufficiente o mancante) è soltanto quella effettuata concretamente, di persona, dall'aspirante restauratore, e come tale verificabile e valutabile da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del bene.

Va poi sottolineato che la normativa ammette la certificazione o l'autocertificazione privata soltanto ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore (articolo 182, comma 1-*sexies*, lettera f); mentre, per il conseguimento della qualifica di restauratore, tenendo conto della delicatezza delle competenze professionali e delle responsabilità connesse alla qualifica, richiede che la dimostrazione dei requisiti avvenga esclusivamente sulla base di documentazione certa avente consistenza e significato ragionevolmente verificabili - "*atti di data certa emanati, ricevuti o*

complesso della documentazione utile già disponibile negli archivi o comunque versata nella procedura dall'interessato; in definitiva, auspicabilmente, ne risulterà un'istruttoria più ampia, volta, da un lato, a ridurre il rischio che gli interessati vengano penalizzati da un'insufficiente diligenza o da una disomogeneità di comportamento (nel rilasciare le attestazioni) da parte degli organi di tutela; dall'altro, a fondare il riconoscimento o meno dei requisiti su elementi documentali concreti ed effettivamente significativi (e, per ciò stesso, adeguatamente verificabili e sindacabili, anche in sede giurisdizionale).



anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori” - (comma 1-quater, lettera c) .

Come verrà precisato nel prosieguo, l'interessato è tenuto a dichiarare (all'interno del modulo prestabilito) alcuni elementi informativi sull'attività svolta ed a trasmettere in via telematica la documentazione di cui dispone. A sua volta, il Ministero, anche avvalendosi dell'ufficio *pro tempore* preposto alla tutela del bene cui si riferisce l'attività di restauro svolta ⁵, valuterà la effettiva sussistenza del requisito dell'attività di restauro avente le caratteristiche richieste dalla legge (non soltanto l'esecuzione “effettiva” e “diretta” dell'attività, ma anche il riferimento dell'attività ad un intervento su di un bene culturale mobile o assimilato, regolarmente autorizzato e di cui sia stato verificato il buon esito), sulla base della documentazione già esistente nei propri archivi e di quella acquisita a seguito della trasmissione da parte dell'interessato in occasione della procedura di selezione pubblica.

Peraltro, anche nei confronti dell'attività degli aspiranti collaboratori restauratori oggetto di autodichiarazione o di dichiarazione del datore di lavoro, il Ministero svolgerà gli opportuni controlli, al fine di valutarne la veridicità.

Per assicurare rigore, omogeneità e trasparenza, le valutazioni dovranno necessariamente seguire alcuni criteri, indicati ai punti seguenti.

5.3.2. Riscontro delle dichiarazioni con la documentazione ufficiale e ricorso a presunzioni logiche

Quanto alla prova che sia stata realmente effettuata un'attività di restauro con i connotati richiesti dalla legge, ritenuto indice in concreto di capacità professionale, si è detto che la norma richiede che la valutazione debba potersi riferire ad “atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi” dall'amministrazione (comma 1-quater, lettera c), e precisa che tali atti devono essere stati “formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice”.

⁵ In concreto, per quanto riguarda gli organi ministeriali competenti a fornire elementi di valutazione in ordine allo svolgimento di attività di restauro qualificata, in base alle disposizioni organizzative, si ritiene che, oltre alle Soprintendenze di settore (per i beni archeologici; per i beni architettonici e paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; archivistiche), ed agli Istituti centrali e nazionali, abbiano nel tempo legittimamente esercitato funzioni di tutela, e quindi, a seconda dei casi, autorizzato, imposto o effettuato direttamente interventi conservativi su beni culturali, anche le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, gli Archivi di Stato e (dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni, in precedenza esercitate dalle Soprintendenze bibliografiche, oggi menzionate all'articolo 5, comma 2, del Codice) le Biblioteche statali. Riguardo ai soggetti cui sono riferibili i documenti da valutare, vi sono anzitutto i responsabili del procedimento (i direttori regionali, i soprintendenti, oppure – per gli interventi eseguiti direttamente presso i relativi laboratori- i direttori dell'istituto centrale; ovvero, su delega di dette figure dirigenziali, i funzionari che hanno concretamente seguito i lavori in questione), o, negli appalti pubblici, i direttori dei lavori, i direttori tecnici, i rappresentanti legali dell'impresa appaltatrice. Analogamente, nelle Regioni o Province autonome che (in base a previsioni degli Statuti e delle leggi regionali o provinciali attuative) esercitano competenze in materia di tutela, e nelle Regioni ad autonomia ordinaria per i beni in relazione ai quali le funzioni di tutela siano state loro trasferite, a partire dal d.p.r. 3/1972 (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, sono esercitate dalle Regioni le funzioni di tutela “che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato ...”, salvo che il loro interesse culturale sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale), i dirigenti o i funzionari degli organi regionali, provinciali o degli enti locali subdelegati competenti, o i direttori dei lavori pubblici.



La disposizione manifesta l'obiettivo di assicurare che il lavoro svolto dall'interessato risulti, ovvero possa desumersi, da una traccia documentale certa, e riguardi interventi conservativi correttamente eseguiti.

E' pertanto anzitutto evidente che non potranno essere considerati utili lavori privi dell'autorizzazione rilasciata dall'organo di tutela, prevista dalla normativa vigente quale presupposto di legittimità di ogni intervento conservativo (articoli 20 e 21 del Codice).

Parimenti, non potranno essere considerati utili lavori la cui corretta esecuzione non sia stata dichiarata dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori mediante rilascio del certificato e/o visto di buon esito⁶.

Ciò detto, non è frequente che un documento ufficiale dell'appalto consideri e qualifichi in modo espresso ed esaustivo il ruolo svolto da un singolo soggetto nell'attività di restauro. Tenuto conto di ciò (che discende da motivi diversi e legittimi: scarsa univocità delle previsioni normative sull'obbligo legale di certificare l'attività professionale; prassi operativa, soprattutto negli anni antecedenti alla legge Merloni ed al d.m. n. 294/2000; incidenza della procedura degli scarti d'archivio, etc.), per evitare che parte degli interessati siano penalizzati dalla mancanza della documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisito, l'articolo 182, comma 1-quater, dovrà essere applicato anche utilizzando presunzioni logiche idonee ad integrare la documentazione disponibile.

In questa prospettiva, il caso di più agevole valutazione appare quello in cui l'interessato al riconoscimento della qualifica professionale era anche titolare della ditta individuale che (quale aggiudicataria della gara o affidataria diretta a trattativa privata, ovvero subappaltatrice autorizzata – nel caso di lavori pubblici – oppure appaltatrice scelta dal proprietario privato dei beni) ha eseguito i lavori. A tale situazione può sostanzialmente assimilarsi il caso di restauratori appartenenti a società, cooperative e consorzi di imprese individuali di restauro, soggetti in presenza dei quali si tratta di stabilire quale dei soci o dei restauratori consorziati avesse operato direttamente nei lavori affidati alla società o alla cooperativa o al consorzio. In sostanza, si rientra nell'ipotesi di attività affidata e svolta "in proprio", e ben può presumersi, fino a prova contraria, che i soggetti predetti abbiano in concreto svolto l'attività appaltata e correttamente eseguita. Un altro caso analogo è quello in cui l'interessato figurava come direttore tecnico dell'impresa esecutrice.

Nelle predette ipotesi, la posizione formalmente rivestita nell'impresa implica (salvo che risulti che la responsabilità tecnica dell'intervento ricadeva su un soggetto diverso) un ruolo di autonomia decisionale e operativa sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge. In altri termini, si tratta di posizioni nelle quali, all'affidamento di lavori di restauro da parte delle Soprintendenze o dei privati ed alla certificazione del buon esito di detti lavori può presuntivamente farsi discendere, a favore di chi ricopriva detta posizione, lo svolgimento "diretto" ed "effettivo" dell'attività di restauro che la legge richiede. In questi casi, la valutazione del Ministero serve ad evidenziare che non vi sono specifici elementi ostativi a che dalla posizione rivestita si faccia discendere lo svolgimento di un'attività connotata dal ruolo e dalla responsabilità richiesti dalla legge.

⁶ L'interessato potrà allegare la relativa documentazione o (nel caso di lavori per i quali la tutela spetti ad organi statali) limitarsi ad indicarne gli estremi nella dichiarazione. Qualora la verifica del buon esito di interventi conservativi oggetto di dichiarazione da parte degli interessati non sia ancora stata effettuata o la relativa documentazione non sia reperibile, gli uffici dovranno provvedere tempestivamente ad effettuare la verifica mancante o la ricognizione della verifica effettuata a suo tempo, ed a formalizzare i relativi atti, non appena possibile e comunque in tempo utile per poter effettuare la valutazione del requisito. Gli uffici del Ministero provvederanno a seguito della notizia. Negli altri casi, l'interessato dovrà invece sollecitare a tal fine gli uffici regionali o delegati per gli adempimenti di competenza. La competenza ad effettuare verifiche o ricognizioni in ordine al buon esito degli interventi spetta all'organo che attualmente è preposto alla tutela del bene oggetto dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti e informazioni da parte dell'organo che era competente all'epoca dei lavori.



Il requisito in questione è ipotizzabile (fino a prova contraria) anche in presenza di contratti di lavoro subordinato o di contratti di collaborazione con l'impresa appaltatrice, in ogni caso aventi data certa ed anteriore (o quanto meno contestuale) al periodo cui l'attività si riferisce ⁷.

In questi casi, l'interessato dovrà documentare il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa esecutrice ed il Ministero dovrà attestare la rispondenza di quanto contenuto nella documentazione presentata dall'interessato con quanto risulta dagli altri atti disponibili (anche in questi casi, lo svolgimento dell'attività verrà riconosciuto fino a prova contraria; vale a dire, salvo che risulti che l'attività era stata affidata, o comunque è stata svolta da un soggetto diverso).

Alla luce di quanto sopra la posizione lavorativa andrà valutata sia in base ad una correlazione con le classificazioni della contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini ed alle relative declaratorie di mansioni – categoria OS2 A – così come individuate nei contratti collettivi del 1995, del 2000, del 2004 e, da ultimo del 2008, sia anche con riferimento a contratti collettivi di diverso settore, riconducibili di volta in volta ad uno o più appalti di restauro.

In particolare poi, con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile, si ritiene che le classificazioni dal quarto al quinto livello vadano considerate utili ai fini della ricostruzione e del riconoscimento dell'attività lavorativa di restauro in fase di valutazione dei requisiti, con riconoscimento diretto nel caso di classificazione al quinto livello.

Nel caso di lavoratori autonomi, l'oggetto dell'attività, e lo svolgimento diretto dell'intervento conservativo dovranno risultare dai contenuti della prestazione lavorativa indicati nel contratto di collaborazione o contratto d'opera (ai sensi dell'art. 2222 e ss. Cod. civ.) a suo tempo stipulato con l'impresa affidataria ⁸.

In generale, si indicano, a titolo esemplificativo, specifici atti che possono (in diversa misura) assumere rilevanza per dimostrare le posizioni imprenditoriali, professionali o lavorative sopra considerate :

- in ordine alla titolarità della ditta appaltatrice dei lavori di restauro o alla posizione di direttore tecnico dell'impresa stessa: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestazione della SOA; atto contratto di appalto; verbale di consegna lavori; autorizzazione ad eseguire interventi di restauro su beni culturali di proprietà privata;

– in ordine alla posizione lavorativa nei confronti dell'impresa: estratto del libro matricola, contratto di lavoro, contratto di collaborazione aventi data certa, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa in ordine al ruolo svolto dall'interessato quale dipendente o collaboratore autonomo, documenti inerenti gli aspetti di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);

– in generale: una relazione ispettiva, un ordine di servizio, un verbale di collaudo, un consuntivo tecnico-scientifico, in cui si faccia espressamente menzione dell'interessato come esecutore diretto dell'intervento (atto emanato dall'amministrazione); una comunicazione informativa sullo stato dei lavori, una richiesta di chiarimenti o istruzioni trasmesse dall'interessato (atto ricevuto dall'amministrazione); una pubblicazione, o qualsiasi altro documento assunto al protocollo della amministrazione pubblica competente, che dia conto dell'attività svolta dall'interessato (atto comunque di data certa e custodito).

⁷ E' indispensabile che detti atti risalgano all'epoca di svolgimento dell'attività, per evitare che ricostruzioni postume conferiscano posizioni operative nell'ambito dell'impresa che non erano state esplicitate, e che quindi non può presumersi fossero state conosciute ed apprezzate dall'Amministrazione o dal privato committente dei lavori ai fini dell'autorizzazione e/o dell'affidamento degli stessi.

⁸ La qualifica/posizione lavorativa deve risultare dal libro matricola, dal contratto di lavoro o deve potersi evincere da altri atti di data certa dell'epoca di svolgimento dell'attività. Diversamente, dare spazio ad autocertificazioni degli interessati o a dichiarazioni postume delle imprese ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore contrasterebbe con la formulazione delle previsioni normative e comunque minerebbe alla radice l'attendibilità dei riconoscimenti.



Nel caso in cui la documentazione relativa alla posizione contrattuale del candidato mostri discordanze che possono causare un danno ad una corretta valutazione della professionalità acquisita le Commissioni procederanno ad una valutazione della documentazione stessa rapportandola alla carriera complessiva del candidato.

Un altro profilo da chiarire concerne il numero dei soggetti ai quali, per uno stesso intervento conservativo, può essere riconosciuto il possesso del requisito dell'attività di restauro. Accade di frequente che un intervento, se riguarda un bene di dimensioni cospicue (si pensi ad una parete affrescata, a stucchi che sviluppino un'estensione lineare di decine di metri; oppure, all'appalto unico che riguardi il restauro di un insieme di numerosi beni mobili), veda all'opera contemporaneamente più restauratori (e collaboratori); si tratta, tuttavia, di evitare che l'applicazione della disciplina transitoria divenga l'occasione di una sanatoria generalizzata, utile a far conseguire la qualifica professionale a chiunque abbia avuto rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici. Pertanto, nell'ipotesi in cui per il medesimo intervento pervengano domande di riconoscimento del requisito da parte dei più soggetti, ognuno dei quali invochi la propria posizione di lavoro nei confronti dell'impresa appaltatrice, il Ministero dovrà valutare la compatibilità del numero degli aspiranti in relazione alle caratteristiche dell'intervento; e, se del caso, limitare il riconoscimento (in questo caso, dando priorità al soggetto che risulti indicato dall'impresa come effettivo esecutore, o che rivesta nell'organizzazione dell'impresa una posizione superiore).

Qualora non sussista nessuna delle suddette ipotesi di collegamento qualificato con l'intervento di restauro o con l'impresa appaltatrice, non può essere dimostrato, né desunto, lo svolgimento "effettivo" e "diretto" dell'attività di restauro.

Un altro aspetto della valutazione riguarda la durata dell'attività di restauro attestabile. Il comma 1-*quater*, lettera d), precisa che la durata "è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo".

In mancanza di un'espressa indicazione dei termini previsti per la consegna e l'ultimazione dei lavori, rinvenibile nel contratto di appalto o in altri atti adottati dall'Amministrazione, sarà compito del Ministero stabilire anche la durata presumibile del tipo di intervento svolto (considerandone in concreto la dimensione e la complessità). Analoga valutazione tecnico-discrezionale dovrà essere effettuata in presenza di ritardi nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito (per impedire che il ritardo non giustificato da sopravvenute difficoltà determini, paradossalmente, una valutazione di maggiori requisiti).

5.3.3. Ipotesi (straordinaria) della mancanza di documentazione ufficiale

Come esposto, le valutazioni dovranno essere basate su adeguata documentazione, in quanto il comma 1-*ter*, fa riferimento esclusivo ad "atti"; i criteri suindicati hanno la funzione di evidenziare, in modo indiretto, il ruolo del soggetto esecutore, in quanto collegato all'impresa che risulta appaltatrice del restauro.

Può tuttavia verificarsi che, pur in presenza di un restauro autorizzato⁹ e che risulta essere stato realizzato in modo corretto, gli atti dai quali dovrebbe potersi evincere quale impresa ha eseguito l'intervento conservativo siano andati perduti o comunque risultino irreperibili, cosicché, risulti

⁹ E' evidente che, se per l'intervento di restauro era necessaria l'autorizzazione (vale a dire: se il bene ricadeva nell'ambito di applicazione della normativa italiana di tutela, ovvero di una normativa estera di portata analoga), e l'autorizzazione non risulta chiesta e/o rilasciata, l'intervento è illegittimo e non può integrare il requisito ai sensi dell'articolo 182.



impossibile riconoscere ad alcuno il requisito su base documentale diretta (ancorché facendo uso dei criteri presuntivi suindicati).

In tali casi, qualora detta situazione non sia imputabile al soggetto che chiede il riconoscimento del requisito, può essere consentito che la posizione di impresa appaltatrice e quella (comunque correlata, secondo i criteri suindicati) della persona fisica che ha eseguito il restauro, venga ricostruita a posteriori. Tuttavia, condizione imprescindibile per tale ricostruzione è che il soggetto che dichiara di aver svolto l'attività possa fornire documentazione (anche di provenienza del proprietario del bene cui si è riferito l'intervento) idonea a costituire un principio di prova della verità storica dei fatti sulla base dei quali chiede motivatamente che gli venga riconosciuto il possesso del requisito. Su tali basi, qualora il funzionario dell'Amministrazione, il quale a suo tempo aveva vigilato sui lavori abbia un ricordo certo (del fatto che il restauro è stato effettuato da una tale impresa e della presenza di un dato soggetto in un dato cantiere e del ruolo di responsabilità diretta da lui assunto), può ammettersi che il predetto funzionario attesti l'avvenuto smarrimento, la distruzione, o comunque l'indisponibilità dei documenti e le circostanze da lui direttamente conosciute (va da sé, assumendosi la responsabilità, anche penale, della corrispondenza al vero di quanto dichiarato), e la valutazione del requisito da parte del Ministero terrà conto di detta attestazione.

E' evidente come questa possibilità di attestazione, in mancanza di documentazione ufficiale, comporti il pericolo di favorire la costruzione di *curricula* professionali non rispondenti alla realtà, e quindi debba essere considerata dai dirigenti delle amministrazioni pubbliche competenti con attenzione e rigore estremi.

5.3.4. Rilevanza delle attestazioni già rilasciate e utilizzabilità della documentazione già trasmessa

Il sistema di gestione del procedimento che si è costruito richiede la trasmissione in via telematica dei moduli e dei documenti da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti.

Imprescindibili esigenze di buon andamento, oltre che di parità di trattamento tra i soggetti aspiranti ai fini di imparzialità delle valutazioni, rendono inevitabile procedere alla rinnovazione integrale delle valutazioni.

Conseguentemente, eventuali attestazioni già rilasciate (con riferimento alla normativa previgente) direttamente agli interessati dagli uffici preposti alla tutela devono intendersi non decisive (cioè, non automaticamente rilevanti) ai fini della dimostrazione dei requisiti; ma restano comunque utilizzabili in via indiretta, al fine, cioè, di fornire elementi ricostruttivi al Ministero per valutare il possesso dei requisiti.

Un discorso a parte va fatto per la utilizzazione della documentazione già trasmessa a corredo delle domande presentate nel corso della precedente procedura telematica, sospesa nel novembre 2010, in vista della modifica della disciplina legislativa. Tale documentazione potrà essere richiamata dagli interessati in sede di presentazione delle nuove domande, e, in tal caso, non dovrà essere nuovamente allegata (ma sarà cura del Ministero abbinarla alle nuove domande, ai fini delle attestazioni e valutazioni relative). Gli interessati potranno comunque scegliere di trasmettere nuovamente tutta la documentazione; in tal caso, la documentazione precedentemente trasmessa non verrà più considerata.

5.3.5. Metodologia per la valutazione del requisito



Per quanto esposto, il meccanismo di valutazione dello svolgimento “effettivo” e “diretto” di un’attività di restauro richiede, in taluni casi, che la valutazione avvenga sulla base della conoscenza di tutti gli operatori che hanno presentato domanda di conseguimento della qualifica con riferimento al requisito dell’attività, relativamente ad ogni cantiere/intervento di restauro.

L’espletamento delle valutazioni da parte del Ministero, sarà tanto più agevole, quanto più l’interessato sarà in grado di produrre la documentazione utile alla individuazione della propria posizione lavorativa.

Più in particolare, domande che non contengano tutte le informazioni richieste nel modulo pubblicato con il bando delle procedure (in primis, quelle concernenti: bene culturale oggetto dell’intervento, periodo di esecuzione dell’intervento, tipologia dell’intervento, impresa appaltatrice dei lavori, posizione rivestita dall’interessato; nonché, se conosciuti, estremi dell’autorizzazione e della verifica di buon esito/collaudato) verranno dichiarate inammissibili dalle Amministrazioni competenti.

Per ogni cantiere/intervento, a seconda della complessità tipologica e consistenza dei lavori eseguiti, il Ministero individuerà uno o più soggetti, tra quelli richiedenti, nei confronti dei quali riconoscere il possesso del requisito; in pratica, il possesso del requisito potrà essere riconosciuto a più di un soggetto, soltanto in presenza di affidamenti unitari di lavori concernenti insieme di beni (di regola collezioni, ovvero compendi di arredi di un edificio) di tipologia e/o materiale diversi e quindi suscettibili di interventi conservativi significativamente differenziati; ovvero, in presenza di lavori di restauro che, ancorché concernenti beni omogenei, abbiano una consistenza quantitativa (come, ad esempio, nel caso dell’affidamento del restauro di collezioni di numerosi beni mobili tipologicamente omogenei, o di decorazioni di superfici architettoniche che coprano una notevole estensione) tale da giustificare interventi autonomi effettuati contestualmente da diversi operatori.

Il riconoscimento del requisito potrà riguardare, a seconda dei casi, il titolare della ditta individuale oppure il socio della società, della cooperativa o del consorzio, oppure il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice, oppure, laddove non risulti che una delle predette figure abbia assunto la responsabilità diretta dell’intervento conservativo (ed abbia chiesto il riconoscimento della relativa attività), un diverso soggetto il quale dimostri di aver avuto un rapporto lavorativo con l’impresa appaltatrice e che, in base alla qualifica/posizione lavorativa contrattualmente rivestita (come risultante dalla documentazione disponibile), possa ritenersi aver svolto “effettivamente” e “direttamente” l’attività di restauro.

Per dirimere conflitti tra pretese inconciliabili (come quella tra due o più aspiranti restauratori, che rivendichino di aver svolto il medesimo intervento), potrà darsi rilevanza ad una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa stessa, che l’interessato dovrà trasmettere in allegato alla domanda.

5.3.6. Valutazione delle esperienze formative all’estero

Un problema particolare si pone in presenza di aspiranti alla qualifica di restauratore che documentino una formazione e/o assumano di avere svolto attività di restauro qualificata in altri Stati.

In tali casi, non può avere alcuna utilità l’attestazione da parte dell’organo periferico.

Il Ministero dovrà valutare direttamente la valenza probatoria della documentazione (di provenienza estera, corredata, a cura dell’interessato, della traduzione in italiano) prodotta dall’interessato in allegato (formato .pdf) al modulo di domanda, attingendo se necessario informazioni dalle amministrazioni preposte all’insegnamento e alla tutela del bene oggetto di attività di restauro nello Stato di riferimento.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Anche tale valutazione sarà orientata dai criteri sostanziali indicati ai punti precedenti, anche se inevitabilmente comporterà un margine di apprezzamento soggettivo maggiore.

Infatti, occorre tener presente che la disciplina di tutela dei beni culturali in molti altri Paesi differisce sensibilmente da quella italiana; ad esempio, non prevede l'intervento necessario di un'amministrazione pubblica, in funzione di autorizzazione e verifica finale degli interventi conservativi, e fa talvolta affidamento su valutazioni di professionisti.

Pertanto, in presenza di requisiti che l'interessato assuma, documentatamente, di aver maturato all'estero, il Ministero valuterà se la quantità e qualità dell'insegnamento impartito, da un lato, e la natura dell'attività di restauro effettuata, dall'altro, possono ritenersi sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dalla normativa italiana.

Roma,

13 MAG. 2014